

Approvato dall'assemblea dei soci del 13 gennaio 2012
in conformità al modello proposto dalla PAT.



STATUTO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI SPORMAGGIORE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI SPORMAGGIORE



COSTITUZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE

ART. 1

1. E' costituita con sede in Spormaggiore, Piazza Fiera, 1 una associazione senza scopo di lucro denominata "Pro Loco di Spormaggiore".
2. L'Associazione Pro Loco di Spormaggiore è associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000. Al fine di usufruire delle connesse agevolazioni, l'Associazione deve risultare regolarmente iscritta nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale.


ART. 2

1. L'associazione svolge la sua attività nel Comune di Spormaggiore.

OGGETTO SOCIALE

ART. 3

1. Gli scopi che l'associazione si propone sono:
 - a) riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale del territorio;
 - b) promuovere coordinare ed attuare iniziative – ivi comprese quelle di abbellimento – anche in collaborazione con altri organismi, attività e manifestazioni di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale;
 - c) istituire l'ufficio di informazione e accoglienza turistica;
 - d) avanzare e sostenere proposte dirette alla realizzazione di opere ed impianti che rivestono interesse turistico, ricreativo, sportivo, culturale e di abbellimento del proprio territorio;
 - e) gestire attività e servizi di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale, assumendo le eventuali necessarie convenzioni;
 - f) fare opera di sensibilizzazione per sviluppare l'ospitalità e il rispetto dell'ambiente;
 - g) svolgere in maniera ausiliaria e sussidiaria l'attività di vendita e intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dalla normativa provinciale in materia di turismo, previa apposita autorizzazione da parte della Provincia autonoma di Trento.



SOCI

Art.4

1. possono aderire all' associazione quanti hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della zona, alla valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti e intendono collaborare e contribuire ad essi.
2. La qualifica di socio e le relative domande di adesione all'associazione possono essere presentate successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, del bilancio dell'anno precedente e contestuale determinazione della quota annuale da esporre all' albo della pro loco o all' albo comunale. Qualora l'assemblea non determini la quota annuale vale la quota dell' anno precedente.
3. La domanda viene presentata con il modello prestampato firmato personalmente da ogni richiedente al consiglio di amministrazione che risponde entro il termine di

30 giorni. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta e il richiedente acquisisce la qualifica di socio con il versamento della quota annuale.

4. Al socio dovrà essere rilasciata ricevuta del versamento della quota annuale o la tessera sociale.
5. L'anno di accettazione della risposta a socio ancorché automatica, varrà al fine del tesseramento.

ART. 5

1. I soci si distinguono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto. Sono soci ordinari coloro che versano la quota sociale stabilita dall'Assemblea. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'assemblea per avere contribuito in maniera rilevante allo sviluppo turistico della località.

2. I soci hanno diritto:

- alle pubblicazioni dell'associazione;
- a frequentare i locali dell'associazione.



ART. 6

1. I soci hanno l'obbligo di osservare le norme statutarie e le deliberazioni degli organi sociali, cooperando gratuitamente al raggiungimento dei fini sociali, astenendosi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi.

ART. 7

1. I soci in regola alla data dell'avviso di convocazione con il versamento della quota sociale hanno diritto di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea. Inoltre, i soci di età maggiore degli anni 18 e che hanno versato la quota sociale possono adire alle cariche sociali. Il tesseramento dei soci dovrà pertanto essere attivato, successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, del bilancio dell'anno precedente e concludersi il 30 ottobre di ogni anno. Il mancato tesseramento annuale determina la cancellazione della pro loco dall'elenco provinciale tenuto dal Servizio competente in materia di turismo e la perdita dei contributi provinciali sull'attività di promozione turistica in ambito locale.

ART. 8

1. Il rapporto sociale ha la validità di un anno e cessa ove non venga rinnovata l'adesione con connesso versamento della quota sociale. Il socio può altresì venir escluso per determinazione del consiglio di amministrazione a seguito di gravi inadempienze degli obblighi sociali, per le violazioni sancite dalla legge, per avere arrecato in qualunque modo danno morale o materiale all'associazione.


2. L'esclusione deve essere comunicata per raccomandata A.R. al socio il quale può appellarsi al collegio dei probiviri che si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI SOCIALI

ART. 9

1. Sono organi sociali della Pro Loco:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il consiglio di amministrazione
- c) Il Presidente
- d) Il collegio sindacale
- e) Il collegio dei probiviri



ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10

1. Deve essere convocata almeno un volta all'anno in sessione ordinaria ed ogniqualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Competono all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) l'approvazione del programma di attività di massima;
- d) la nomina delle cariche sociali;
- e) le decisioni su altre proposte del consiglio di amministrazione e dei soci;
- f) l'adesione all'eventuale consorzio pro loco o Azienda per il turismo.

3. La convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo della pro loco o all'albo comunale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Tale avviso dovrà portare l'ordine del giorno da trattare e dovrà essere comunicato, contemporaneamente all'affissione, a domicilio dei soci.

ART. 11

1. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione con almeno un quinto di essi. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quanto concerne la modificazione dello statuto sociale e lo scioglimento, nel qual caso viene richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci, in prima convocazione e della metà nella seconda convocazione.

2. La seconda convocazione, ove nella prima non sia raggiunto il numero legale, non potrà essere effettuata a distanza inferiore di un'ora da questa.

3. Nel calcolo della validità della seduta si terrà conto solo dei soci maggiorenni residenti nel comune sede della pro loco.

ART. 12

1. L'avviso di convocazione è sottoscritto dal Presidente.

2. Il socio impedito può essere rappresentato da altro socio maggiorenne munito di delega scritta. Il socio non può avere più di due deleghe di soci maggiorenni.

3. Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate per scrutinio segreto. Per altre votazioni, salva diversa deliberazione adottata dalla maggioranza dei presenti, si procederà per alzata di mano con prova e controprova.

4. Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal segretario verbalizzante. Se si è proceduto ad elezione di organi, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori che potranno essere scelti anche fra i non soci presenti.

5. Se nell'assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali non si sarà giunti ad alcuna decisione ed in presenza delle dimissioni irrevocabili della maggioranza del consiglio di amministrazione, il Presidente dovrà convocare l'assemblea entro trenta giorni per procedere a nuove elezioni. Nel caso in cui non si sarà giunti nuovamente ad alcuna decisione il Sindaco può procedere alla nomina di un commissario straordinario che dovrà operare al fine di creare le condizioni per consentire il rinnovo delle cariche sociali.

6. Il Commissario straordinario dura in carica per un periodo massimo di dodici mesi, decorso il quale il Servizio competente in materia di turismo procederà alla cancellazione della Pro loco dall'elenco provinciale.

7: Il provvedimento di nomina e le risultanze finali dell'attività del commissario straordinario dovranno essere notificate al Servizio provinciale competente in materia di turismo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13

1. Il consiglio di amministrazione è composto da 7 membri, di cui n 7 nominati dall'assemblea più, di diritto, il Sindaco pro tempore o l'assessore delegato o l'eventuale Commissario comunale.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica **4 anni** e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

3. Il presidente ed il vice- presidente vengono nominati dal consiglio tra i propri componenti, con esclusione del Sindaco pro tempore o dell'assessore delegato o dell'eventuale Commissario comunale.

4. I componenti del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

5. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

ART. 14

1. Il consiglio di amministrazione procede alla nomina di un segretario che redige i verbali degli organi collegiali dell'associazione e le deliberazioni, sottoscrive i predetti atti unitamente con il Presidente, provvede alla tenuta dei registri contabili e sovrintende al regolare funzionamento della pro loco.

2. Il segretario può essere scelto fra i non soci e non ha diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione. Resta in carica per il periodo della gestione del consiglio che l'ha nominato e può essere riconfermato.

3. La Pro Loco può costituire con il segretario un rapporto di lavoro o di collaborazione adeguatamente regolamentati.

4. Qualora non sia possibile individuare un segretario, il consiglio di amministrazione dovrà nominarlo fra i suoi membri.

ART. 15

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente, o in sua assenza il vicepresidente, lo ritenga necessario o opportuno, oppure quanto ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a



maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente o dall'estensore medesimo.

ART. 16

1. Il consiglio di amministrazione provvede:
 - a) alla predisposizione della relazione illustrativa della proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - b) alla assunzione e al licenziamento del personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - c) all'accettazione ed esclusione dei soci;
 - d) a formulare all'assemblea la proposta sull'ammontare delle quote sociali e sull'entità dei contributi straordinari;
 - e) all'acquisto o alienazioni dei beni mobili;
 - f) all'assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui;
 - g) all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - h) alla predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
 - i) ad ogni atto di ordinaria amministrazione per l'attuazione dei fini sociali.

ART. 17

1. In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri subentreranno i non eletti secondo il maggiore numero di voti ottenuti, fino alla naturale scadenza del mandato. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata al consigliere più anziano d'età.

2. Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il consiglio.

3. Il Presidente dovrà pertanto convocare l'assemblea entro trenta giorni per procedere a nuove elezioni, come stabilito al precedente articolo 12).

ART. 18

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della pro loco.
2. Allo stesso spetta di:
 - a) convocare e presiedere l'assemblea e il consiglio di amministrazione;
 - b) stipulare e sottoscrivere i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;
 - c) aprire conti con istituti di credito;
 - d) dare esecuzione alle decisioni assunte dagli altri organi competenti;
 - e) liquidare le spese nei limiti degli impegni assunti;
 - f) disporre per il regolare funzionamento della pro loco;
 - g) predisporre, avvalendosi della collaborazione del segretario, la proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo, da sottoporre all'attenzione del consiglio di amministrazione;
 - h) adottare nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente in tutte le sue funzioni.



ART. 19

1. Il Presidente e il segretario sono responsabili della regolare tenuta dei registri sociali e degli atti contabili della associazione.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 20

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri eletti per scheda segreta dall'assemblea e dura in carica tre anni, scelti anche tra persone estranee all'associazione.

2. Il collegio controlla la gestione contabile e vigila sulla osservanza di quanto stabilito dalle leggi e dello statuto.

3. Il collegio viene nominato dall'assemblea la quale procede altresì alla designazione del presidente dell'organo medesimo. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione e i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. Il collegio sindacale è convocato e presieduto dal proprio presidente. La sua attività sarà fatta constare in apposito registro verbale.

5. Può partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione nel quale viene esaminato il bilancio di previsione e il conto consuntivo. Quest'ultimo documento contabile può essere approvato dall'assemblea solo se accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 21

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea, per scheda segreta, fra persone di comprovata serietà, estranee all'associazione. Dura in carica un triennio.

2. Ad esso competono le decisioni definitive sulla esclusione dei soci e la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere fra i singoli soci e l'associazione relativamente ai rapporti sociali e sempre che queste non possano formare oggetto di composizione amichevole.

3. I probiviri decidono con dispensa da ogni e qualsiasi formalità facendo però constare le loro decisioni da apposito verbale sottoscritto.

FINANZIAMENTO

ART. 22

1. Al finanziamento della pro loco viene provveduto:

- con le quote sociali e i contributi di cui all'articolo 5 e articolo 16;
- con redditi patrimoniali propri
- con gli utili di gestione di attività permanenti o occasionali;
- con il contributo della provincia, del comune e con eventuali interventi straordinari;
- con contributi e sussidi di enti, organizzazioni o privati;
- con eventuali lasciti e donazioni.

2. E' fatto divieto di dividere tra i soci, anche indirettamente, eventuali utili di bilancio. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali utili di bilancio nell'esercizio successivo, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



ART. 23

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. L'assemblea dei soci delibera all'inizio dell'anno e comunque **entro il mese di marzo** il bilancio di previsione, il piano delle attività e il consuntivo relativo all'anno precedente.

ART. 24

1. In relazione a quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di turismo devono essere trasmessi all'Assessorato Provinciale al Turismo entro 30 giorni dall'approvazione dell'assemblea i seguenti atti:

- copia del bilancio di previsione e della relazione sulla gestione finanziaria con i relativi verbali di approvazione;
- copia del conto consuntivo, della relazione sulla gestione finanziaria e della relazione dei revisori dei conti con i verbali di approvazione;
- copia dei verbali dell'assemblea di modifica dello statuti;
- copia del verbale dell'assemblea di assegnazione delle cariche sociali;
- copia del verbale del consiglio di amministrazione di nomina del Presidente, del Vice presidente e del segretario.

2. L'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di previsione e del conto consuntivo devono avvenire obbligatoriamente con scadenza annuale, pena la cancellazione della pro loco dall'elenco previsto all'articolo 7 e la perdita dei contributi provinciali previsti all'articolo 22 sull'attività di promozione turistica in ambito locale.

3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere compilati in modo da evidenziare specificatamente l'ammontare delle spese previste e rispettivamente accertate per le quali vengono chieste o sono state ottenute sovvenzioni dalla Provincia.

SCIoglimento

ART. 25

1. A seguito dello scioglimento dell'associazione pro loco deliberato dall'assemblea, le disponibilità finanziarie ed i beni vengono devoluti a fini di utilità sociale.


ART. 26

1. Per quanto non contemplato dal presente statuto si fa richiamo alla disposizioni del Codice Civile.

Il presente statuto è stato deliberato
dall'assemblea dei soci nella riunione
del giorno 13 **gennaio 2012**

Il SEGRETARIO verbalizzante
dell'assemblea

Lorandini Nadia



Il PRESIDENTE

Luigi Mottes

